

NOMINA DEGLI ADDETTI

approfondimento di pagina 26

I lavoratori addetti all'emergenza devono (art. 43):

1. essere formati;
2. essere in numero sufficiente;
3. disporre di attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

I lavoratori individuati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Va evidenziato come, salvo i casi di imprese di particolari dimensioni, nelle imprese o unità produttive che impiegano fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti di **primo soccorso**.

La normativa non dà indicazioni precise sul numero dei componenti della "squadra di emergenza", limitandosi a prescrivere che detto numero sia sufficiente e congruo con le dimensioni e con i rischi specifici presenti nell'azienda/unità produttiva.

La squadra di emergenza deve coprire tutti i turni lavorativi e, per stabilire il numero degli addetti, è necessario tener conto di altri fattori (es. ferie, malattie, permessi lavorativi, straordinari).

Gli addetti alle emergenze devono essere in possesso di idoneità psico-fisica, stabilita dal Medico competente.

